



Città di Teggiano

Provincia di Salerno

ORDINANZA n. 8 del 11 marzo 2020

Oggetto: MISURE PRECAUZIONALI CONTRO LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA

IL SINDACO

Premesso che nel centro storico in Piazza Portello – Piazza dello Stato di Diano - Piazza San Cono – Strada Congiura dei Baroni ogni domenica, in orario antimeridiano, si svolge il mercato settimanale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, all'art. 1 dispone, con decorrenza dall'8 marzo 2020, di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM del 8 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza n. 8 dell'8 marzo 2020 adottata dal Presidente della Regione Campania con la quale sono state assunte misure di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità, imponendo la permanenza domiciliare obbligatoria ai soggetti che rientrano dalle aree indicate dal DPCM 8 marzo 2020, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché ogni ulteriore e connessa misura precauzionale.

Richiamato/a:

- il provvedimento sindacale già adottato in data 23 febbraio 2020;
- l'Ordinanza n. 6 del 27 febbraio 2020;
- il provvedimento sindacale già adottato in data 8 marzo 2020;
- il provvedimento sindacale già adottato in data 10 marzo 2020;

Considerato che il forte afflusso di partecipanti, la contiguità e la promiscuità delle presenze, portano con sé concreti elementi di rischio potenziale alla diffusione del contagio;

Visto l'art 43, comma 3, della legge regionale della Campania n. 1 del 09 gennaio 2014, che disciplina la sospensione dei mercati, con disposizione del Sindaco, in caso di comprovate esigenze di pubblico interesse, ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica;

Ritenuto che il provvedimento in adozione è di pubblico interesse, in quanto, per il caso di specie ricorre l'esigenza di salvaguardare l'igiene e la sanità pubblica e di preservare il territorio dal potenziale rischio di diffusione del contagio da COVID-19;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. (T.U.E.L.).

ORDINA

Per tutto quanto in premessa, di rendere parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

Di sospendere fino al 29 marzo 2020 compreso, il mercato settimanale domenicale che si tiene in Piazza Portello – Piazza dello Stato di Diano - Piazza San Cono – Strada Congiura dei Baroni;

DISPONE

la diffusione della presente Ordinanza a tutta la cittadinanza, mediante:

- la pubblicazione all'Albo Pretorio online e nel sito internet del Comune;
- la trasmissione a mezzo pec, per i consequenziali adempimenti e per opportuna conoscenza ai seguenti destinatari:
 - Presidente della Regione Campania;
 - Prefetto di Salerno;
 - Comando Stazione Carabinieri di Teggiano;
 - Comando Polizia Locale di Teggiano;
 - Alle Associazioni categoria.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg. 60 (L.1034/71 art.21) ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120 (L.1199/71 art.9).



IL SINDACO
Michele DI CANDIA